



GRAMEEN ITALIA

Modulo 4

Bilancio sociale e valutazione d'impatto

Strategie e bilancio sociale per
lo sviluppo del Terzo Settore

29 novembre e 1 dicembre

Dott.ssa Anna Clara Cucinelli – Sustainability Consultant & ESG Advisor

DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO
 2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
 3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
 4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS
 5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE



DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO

2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS
5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE



PREMESSE E PRINCIPI DI FONDO

IL CONTESTO ODIERNO

- Per gli enti del Terzo Settore è divenuto sempre più **strategico dotarsi di uno strumento di rendicontazione non finanziaria**, detto anche di sostenibilità, o sociale, che sia solido e allineato alle pratiche nazionali e internazionali per diverse motivazioni
- Il mutato contesto della **reportistica non-finanziaria** anche per le imprese sta divenendo sempre più dirimente per le pressioni degli investitori che chiedono maggiore *disclosure* rispetto ai temi ESG (Environment, Social, Governance). Il 22 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato una nuova proposta nell'ambito della reportistica non finanziaria, che modificherebbe gli attuali requisiti di rendicontazione. Secondo la proposta, circa 50.000 aziende, rispetto alle 11.000 attualmente in ambito, dovrebbero rendicontare rispetto a tematiche non finanziarie (CSRD) (<https://www.talkingsustainability.it/direttiva-europea-reporting-sostenibilita/>)
- Cresce il fenomeno delle **Società Benefit**, che per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione (L. 208/2015, Art.1), sono tenute a redigere la relazione annuale di impatto sociale, che descrive sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro, da allegare al bilancio e pubblicare sul sito aziendale;
- L'evoluzione delle **esigenze informative dei donatori** e la crescente attenzione di tutti gli stakeholder rendono necessaria, anche per le organizzazioni non profit, l'adozione di un processo di reporting efficace ed efficiente delle performance di sostenibilità e di comunicazione adeguata agli stakeholder, in quanto i donatori sono sempre più disposti a escludere organizzazioni con scarsi risultati non-finanziari.

PREMESSE E PRINCIPI DI FONDO

RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE



- La **trasparenza** è diventata oggi un imperativo per ogni organizzazione che operi sui mercati nazionali e internazionali. I clienti, gli utenti, gli operatori finanziari, gli investitori, le Istituzioni e più in generale la collettività si aspettano **informazioni sempre più chiare, complete e tempestive, in merito all'attività svolta.**
- Per questo molte organizzazioni (private, pubbliche e non profit) predispongono da tempo accurate **forme di rendicontazione innovative**, che vanno oltre il tradizionale reporting finanziario, comprendendo istanze relative all'ambiente, alla realizzazione della missione, allo sviluppo sostenibile, alle questioni di salute e sicurezza, al ruolo sociale e all'etica aziendale.
- Sotto questo profilo, il **Bilancio Sociale** è un utile strumento di comunicazione e dialogo con i portatori di interesse dell'organizzazione, che mira a delineare un quadro puntuale della complessa interdipendenza tra i fattori economici, sociali e ambientali connaturati alla gestione, fungendo anche da supporto alle decisioni strategiche e favorendo la diffusione della corretta percezione del valore dell'organizzazione.

PREMESSE E PRINCIPI DI FONDO

LA LEGITTIMAZIONE SOCIALE

- La legittimazione delle Organizzazioni non profit non deriva (più) soltanto dal riconoscimento pubblico della funzione che svolgono, quanto dalla loro **dimostrabile capacità di realizzare la “mission”** e, attraverso questa, di **svolgere attività di interesse generale e socialmente rilevanti** che ne comprovino la funzione “pubblica”.
- Ciò richiede a tali organizzazioni sempre maggiori responsabilità, in particolare per quanto riguarda la **capacità di buona gestione e la trasparenza**. Tutti coloro che sostengono un’organizzazione (donatori, volontari, ecc.), ma anche i destinatari dei servizi, ed in generale la società tutta, devono avere la possibilità di sapere quante risorse pervengono all’organizzazione, quale è la loro provenienza, come vengono utilizzate, quali risultati producono.



E' necessario dunque gestire i Processi di Governance e Accountability



IL PROCESSO DI GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY



IL PROCESSO DI GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY

LA GOVERNANCE



IL PROCESSO DI GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY

L'ACCOUNTABILITY



Accountability = rendere conto delle proprie responsabilità

L'accountability esprime il concetto di «rendere conto a qualcuno» del proprio operato, rispondere delle proprie azioni nell'ottica della trasparenza.

È il dovere, la responsabilità di spiegare, giustificare a chi ne ha diritto (rendicontare) cosa si sta facendo per rispettare gli impegni presi con i portatori di interesse sia sul piano economico reddituale (per esempio verso gli investitori attuali o potenziali) sia su quello sociale (adempimento della mission) che ambientale)

L'accountability si fonda, a sua volta, su 3 principi:



IL PROCESSO DI GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY

L'ACCOUNTABILITY


- Generalmente quando si parla di rendicontazione e di «bilancio» si intende un documento di natura contabile con informazioni economico-finanziarie che un'organizzazione approva e presenta alla fine di un esercizio. Il bilancio di esercizio rendiconta, attraverso precisi principi contabili, i risultati ottenuti dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.
- Parallelamente, assume primaria rilevanza per gli ETS la capacità di rendere conto in modo sistematico sull'attività svolta e sui risultati raggiunti a tutti i soggetti portatori di diritti, aspettative ed interessi legittimi, i cosiddetti "stakeholder" per coglierne le complesse e variegate relazioni intrattenute
- La ragion d'essere degli Enti del Terzo settore consiste— in senso lato nella 'produzione di utilità/benessere sociale', rispetto alla quale gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali risultano puramente strumentali.
- I tradizionali documenti contabili non bastano: servono strumenti per rendere conto e, in seconda battuta, per gestire e comunicare la propria responsabilità sociale.



La rendicontazione sociale si basa sul principio dell'accountability

IL PROCESSO DI GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY

DUE TIPI DI RENDICONTAZIONE




 [Approfondimento nelle slide successive](#)

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

A CHI RENDERE CONTO

- Il concetto di accountability include in sé la necessità di identificare e specificare i soggetti verso cui tale dovere di rendicontazione è principalmente rivolto, ossia gli “**stakeholder**”
- soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) i cui interessi sono a vario titolo coinvolti dall’attività dell’organizzazione a causa delle relazioni di scambio che intrattengono con essa o comunque a causa dei possibili effetti esterni positivi o negativi delle transazioni effettuate dall’organizzazione, che ricadono su di loro



DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO
 - 2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE**
 3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
 4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS
 5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: COS'È

“RENDERSI CONTO”

Il Bilancio Sociale nasce, innanzitutto, come **strumento di gestione organizzativa**, grazie all'attivazione di un percorso interno di verifica e programmazione, di confronto, dialogo e coinvolgimento tra tutti i soggetti appartenenti all'Organizzazione.

FINALITÀ
GESTIONALE

“RENDERE CONTO”

Il Bilancio Sociale è uno **strumento di comunicazione fondamentale per la trasparenza** dell'Organizzazione, perché permette agli stakeholder di riferimento di reperire informazioni utili, chiare ed attendibili riguardo al suo operato e alla capacità di creare valore.

FINALITÀ
COMUNICATIVA

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: ALCUNE DEFINIZIONI

- «Lo strumento tramite il quale rappresentare informazioni qualitative, quantitative e monetarie dell'operato aziendale raccolte attraverso schemi e procedure coerenti con lo scopo di analizzare e interpretare tali informazioni dall'interno per **monitorare, valutare, programmare e stabilire obiettivi** conformi ai valori etici che caratterizzano l'azienda»

Fonte: Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - 2007

- «Uno **strumento di accountability**, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione»
- «Un documento pubblico, **rivolto a tutti gli stakeholder** interessati a reperire informazioni e/o alla valutazione dell'organizzazione non profit»
- «Attraverso il bilancio sociale i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle **esigenze degli stakeholder**»

Fonte: Linee guida dell'Agenzia delle Onlus - 2010

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: ALCUNE DEFINIZIONI

- Lo strumento «attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosissimi richiami alla **trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione** nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega»
- «il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come **processo** di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il **coinvolgimento di diversi attori e interlocutori**»

Fonte: Linee guida del Ministero del Lavoro - 2019

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: PER RIASSUMERE

STRUMENTO DI
GESTIONE

Serve a **monitorare, valutare e programmare** le attività in conformità dei valori dell'ETS

STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE

Serve a **comunicare** le attività svolte e l'identità dell'ETS

STRUMENTO DI
PARTECIPAZIONE

Serve a **coinvolgere** i propri stakeholder, anche all'interno di processi partecipativi

PROCESSO E
DOCUMENTO

Comprende tanto **il documento finale** (pubblico) quanto il **processo** necessario alla sua definizione

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: I POSSIBILI BENEFICI SECONDO GLI STANDARD

COMPLIANCE E ACCOUNTABILITY

- Risponde alle nuove richieste normative e garantisce la trasparenza dell'organizzazione
- Consente il monitoraggio di regolamenti interni (codice etico e codice di comportamento, standard volontari)



GESTIONE DEL RISCHIO

- Migliora identificazione e verifica dei rischi reputazionali
- Consente l'identificazione di nuovi rischi emergenti



COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

- Fornisce contenuti importanti e attendibili altrimenti non disponibili
- Stimola consapevolezza e senso di appartenenza
- Accompagna il cambiamento e lo sviluppo organizzativo



LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

IL BILANCIO SOCIALE: I POSSIBILI BENEFICI SECONDO GLI STANDARD

MERCATO: INVESTITORI E ISTITUZIONI

- Risponde alle richieste degli investitori e delle Istituzioni
- Fornisce informazioni attendibili e accurate alle agenzie di rating e authority



COMUNITÀ E MERCATO

- Migliora la trasparenza
- Migliora la fiducia dei Donatori, dei Volontari e dei Partner
- Migliora il monitoraggio e la qualifica dei fornitori
- Aiuta lo sviluppo di nuove opportunità di marketing sociale




PERSONALE: EDUCAZIONE E WELFARE

- Consente di coinvolgere meglio le persone
- Favorisce l'educazione a comportamenti responsabili
- Supporta la formazione e sviluppo dei talenti
- Supporta la gestione delle diversità e pari opportunità
- Supporto lo sviluppo del welfare aziendale



LA RENDICONTAZIONE SOCIALE: NORME E STANDARD DI RIFERIMENTO

PRINCIPALI LINEE GUIDA E STANDARD PER IL TERZO SETTORE



DI COSA PARLEREMO


1. RENDERE CONTO
 2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
 - 3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE**
 4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS
 5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

I 5 DECRETI LEGISLATIVI DELLA L. N.106 DEL 6 GIUGNO 2016

Il rinnovo del Settore non profit è stato avviato con la legge n. 106 del 6 giugno 2016: “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

La riforma del Terzo Settore è il testo di legge che riordina il non profit italiano: con il Codice del Terzo Settore viene introdotto il Registro Unico e la nuova figura degli Enti del Terzo Settore, insieme a tantissime novità per l'Impresa Sociale, per il 5x1000, per i donatori.



Bilancio sociale e valutazione di impatto Sociale

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA - L. N.106 DEL 6 GIUGNO 2016



REGISTRO UNICO (RUNTS)

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà pertanto a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.

ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita. Questa tipologia comprende alcune figure di organizzazioni già esistenti (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale). Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuzione degli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali, che hanno anche limiti molto stringenti di divisione degli utili.

BILANCIO SOCIALE

Tra le nuove regole del D.Lgs 112/2017 è previsto l'obbligo da parte degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1.000.000 € di **redazione del bilancio sociale**, da depositare presso il Registro delle Imprese e da pubblicare sul sito internet

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E BILANCIO SOCIALE

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: TRASPARENZA, INFORMAZIONE, VALORE SOCIALE

- Obblighi di **trasparenza e di informazione**, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale
- Forme e modalità di **amministrazione e controllo degli enti** ispirate tra gli altri al principio della trasparenza
- valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di **standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione**... nonché' criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni

Il **Bilancio sociale** è lo strumento attraverso il quale gli Enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

IL PERCORSO NORMATIVO: VERSO LE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO SOCIALE E LA VALUTAZIONE DI IMPATTO



CODICE DEL TERZO SETTORE E IL BILANCIO SOCIALE

SOGGETTI OBBLIGATI E VOLONTARIETÀ



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti al bilancio sociale, art.14

SOGGETTI OBBLIGATI

Senza limiti dimensionali

- Tutte le **imprese sociali** (art. 9, c2)
- **Gruppi di imprese sociali (bilancio sociale consolidato)** (art 4)
- Tutte le **cooperative sociali e loro consorzi** (imprese sociali di diritto)
- I **centri di servizio per il volontariato** (art 61,c1)

Con limiti dimensionali

- Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro (art 14,c1)**

SOGGETTI VOLONTARI

Anche altri ETS possono volontariamente redigere il bilancio sociale secondo il Decreto Min 4.7.2019 : nel caso in cui risulti conforme alle linee guida potrà essere ufficialmente denominato "Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017"

CODICE DEL TERZO SETTORE E BILANCIO SOCIALE

ADEMPIMENTI



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti al bilancio sociale, art.14

Art. 14 Bilancio sociale

- 1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto **secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** [.....] e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- 2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **centomila euro annui** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati.

>1 milione
di €

>100 mila
€

CODICE DEL TERZO SETTORE E BILANCIO SOCIALE

ADEMPIMENTI



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti al bilancio sociale, art.14

Art. 30 Organi di Controllo

- 1. 7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, **ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida** di cui all'articolo 14. **Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.**

Monitoraggio
e controllo

Art. 39 Bilancio sociale Enti filantropici

- 1. Il **bilancio sociale** degli enti filantropici deve contenere **l'elenco e gli importi delle erogazioni** deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Elenco
erogazioni

IL BILANCIO SOCIALE

ADEMPIMENTI



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti al bilancio sociale, art.14

| Entrate annuali | Adempimento |
|--|---|
| <= 100.000 euro | <ul style="list-style-type: none"> Rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore (RUNTS); |
| > 100.000 euro | <ul style="list-style-type: none"> Rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il RUNTS + Pubblicazione nel sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi agli organi di governo e controllo, dirigenti, associati (info compensi) |
| >=220.000 euro | <ul style="list-style-type: none"> Bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il RUNTS + Pubblicazione nel sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi agli organi di governo e controllo, dirigenti, associati (info compensi) |
| > 1.000.000 euro | <ul style="list-style-type: none"> Bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), Bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da depositare nel RUNTS e pubblicare sul proprio sito internet Pubblicazione nel sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi agli organi di governo e controllo, dirigenti, associati (info compensi) |
| <p>I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico del terzo settore.</p> | |

ORGANI DI CONTROLLO

ADEMPIMENTI - ART. 30 D.LGS. 117/2017



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti Organo di controllo, art.30

La riforma ha investito anche il **campo della revisione legale e dell'organo di controllo degli ETS**. Prima della riforma, in assenza di una disciplina specifica per il non profit, si faceva riferimento alle norme dello statuto o, in mancanza, alla disciplina del codice civile prevista per le società di capitali.

| Requisiti organo di controllo | Art.30 D.lgs. 117/2017 |
|---|---------------------------------|
| ETS è una fondazione | Obbligatorio, anche monocratico |
| ETS è un'associazione (APS, OdV, enti filantropici, reti associative, etc.) che abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • Totale attivo dello Stato Patrimoniale 110.000,00 Euro • Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000,00 Euro • Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità | Obbligatorio, anche monocratico |
| La presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art 10 del D. lgs 117/2017 | Obbligatorio, anche monocratico |

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

ADEMPIMENTI - ART. 30 D.LGS. 117/2017



D.Lgs 117/2017, «Codice del Terzo Settore»
Riferimenti Organo di controllo, art.30

Oltre alle normali verifiche di cui all'art. 2403 del c.c.:

- Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, dovrà vigilare:

- sui principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, qualora applicabili;
- sull'osservanza, da parte dell'ente delle finalità a cui lo stesso è preposto. Verificare che l'ente eserciti prevalentemente le attività di interesse generali (art. 5) rispetto alle attività diverse, consentite solo in via secondaria e strumentale (art. 6);
- sulla raccolta fondi (art. 7);
- che il patrimonio venga destinato esclusivamente per attività statutaria per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili (art. 8).

Inoltre, l'organo di controllo deve **attestare che il bilancio sociale** sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Esercita anche il **controllo contabile** nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART.31

ADEMPIMENTI - ART. 30 D.LGS. 117/2017

| Requisiti organo di revisione | Art.31 D.lgs 117/2017 |
|--|---------------------------------|
| L'associazione e la fondazione che abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • Totale attivo dello stato patrimoniale di 1.100.000,00 Euro • Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000,00 Euro • Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 12 unità | Obbligatorio, anche monocratico |
| La presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art 10 del D. lgs 117/2017 | Obbligatorio, anche monocratico |

Il revisore esterno, se incaricato, svolge esclusivamente la revisione legale dei conti e eventualmente l'attestazione del bilancio sociale prevista dal comma 7 dell'articolo 30.

DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO
 2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
 3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
 - 4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS**
 5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE

BILANCIO SOCIALE

FINALITÀ

 *Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)*

- Fornire a tutti gli stakeholder un **quadro complessivo** delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente
- Aprire un **processo interattivo** di comunicazione sociale
- Favorire **processi partecipativi** interni ed esterni all'organizzazione
- Fornire informazioni utili sulla **qualità delle attività** dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder
- Dare conto dell'identità e del **sistema di valori di riferimento** assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti
- Fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholder e indicare gli **impegni assunti** nei loro confronti
- Rendere conto del **grado di adempimento** degli impegni in questione
- Esporre gli **obiettivi di miglioramento** che l'ente si impegna a perseguire
- Fornire indicazioni sulle **interazioni tra l'ente e l'ambiente** nel quale esso opera
- Rappresentare il «**valore aggiunto**» creato nell'esercizio e la sua ripartizione

BILANCIO SOCIALE

I DESTINATARI

Il bilancio sociale è per sua natura «un documento pubblico, **rivolto a tutti gli stakeholders** interessati a reperire informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders»

Ad esempio, la lettura del bilancio sociale consente a:



ASSOCIATI

comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattare ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori



ISTITUZIONI

acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici



AMMINISTRATORI

correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento.



POTENZIALI DONATORI

individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.

BILANCIO SOCIALE

I PRINCIPI DI REDAZIONE

 *Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)*

La redazione del bilancio sociale deve attenersi a 10 principi di carattere generale di:

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

- Neutralità
- Trasparenza

DI MERITO

- Rilevanza
- Veridicità e Verificabilità
- Attendibilità
- Autonomia delle terze parti

DI METODO

- Completezza
- Competenza Di Periodo
- Comparabilità
- Chiarezza

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

SOGGETTI OBBLIGATI

- Le Linee Guida individuano i **contenuti minimi** che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, suddivise in sezioni, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono.
- In caso di **omissione di una o più setto sezioni** l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione.

SOGGETTI VOLONTARI

Devono comunque fare riferimento al predetto schema per dare una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni. E' consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità proprie dell'ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'organizzazione.

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

Il bilancio sociale si compone di otto sezioni:

- 1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ**
- 2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE**
- 3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE**
- 4. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE**
- 5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ**
- 6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**
- 7. ALTRE INFORMAZIONI**
- 8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO**

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

1) METODOLOGIA ADOTTATA

- Eventuali **standard di rendicontazione** utilizzati;
- **Cambiamenti significativi** di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;
- Altre informazioni utili a **comprendere il processo e la metodologia** di rendicontazione.

Standard specifici di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative.

In ogni caso l'ente deve dichiarare nella nota metodologica se è stato adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il livello di conformità con tale standard.

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

- **Denominazione e dati identificativi:** 1) nome dell'ente; 2) codice fiscale; 3) partita IVA; 4) forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore;
- **Sedi e territorio:** 1) indirizzo sede legale; 2) altre sedi; 3) aree territoriali di operatività;
- **Missione:** valori e finalità perseguite (missione dell'ente);
- **Principali attività:** attività statutarie individuate e oggetto sociale; evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;
- **Attività secondarie:** altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
- **Collegamenti con altri enti del Terzo settore** (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...);
- **Contesto di riferimento.**

Inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, società ecc.) + qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, etc).

I valori devono essere «**prescrittivi**» (cioè devono essere intesi come la guida effettiva del comportamento e dell'attività dell'ente), «**stabili**» (essere cioè cogenti per una durata significativa), «**generali**» (devono essere in grado di caratterizzare l'insieme delle attività e delle relazioni tra l'ente e i suoi stakeholders), «**universalizzabili**» (devono essere intesi dall'ente in modo non occasionale ed essere considerati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

- Consistenza e composizione della **base sociale /associativa** (se esistente);
- **Sistema di governo e controllo**, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso 1). nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 2) data di prima nomina, 3) periodo per il quale rimangono in carica, nonché 5) eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);
- Approfondimento sugli aspetti relativi alla **democraticità interna** e alla **partecipazione degli associati** alla vita dell'ente;
- **Mappatura dei principali stakeholder** (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro **coinvolgimento**. In particolare, le imprese sociali sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale;

(ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale»)

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

4) PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

- **Quantificazione del personale:** Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una **retribuzione o a titolo volontario**, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti;
- **Azioni verso il personale:** 1) attività di **formazione e valorizzazione** realizzate. 2) **Contratto di lavoro applicato ai dipendenti**. 3) Natura delle **attività svolte dai volontari**;
- **Retribuzione e rimborsi:** **Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari**;
- **Organi:** emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati;
- **Altre informazioni:** 1) **rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima** dei lavoratori dipendenti dell'ente; 2) in caso di utilizzo della possibilità di effettuare **rimborsi ai volontari** a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 3) importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;
- Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di **pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet** dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

La composizione terrà conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.).

Specificare ad es. l'utilizzo di personale religioso, persone distaccate da imprese o enti, operatori volontari del Servizio Civile Universale, volontari di altri enti ecc.

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ

- **Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate** nelle diverse aree di attività, sui **beneficiari** diretti e indiretti, sugli **output** risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli **effetti** di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi
- **Certificazioni:** eventuale possesso di **certificazioni di qualità**
- per gli **enti filantropici:** elenco e importi delle erogazioni con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche
- **Criticità:** **elementi/fattori** che possono **compromettere** il **raggiungimento** dei **fini istituzionali** e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati

Valutazione di Impatto Sociale (VIS)

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

6) SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

- **Provenienza delle risorse economiche** con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
- **Informazioni sulla raccolta fondi:** 1) finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento; 2) strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse
- **Eventuali criticità emerse** nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)

7) ALTRE INFORMAZIONI

- Indicazioni su **contenziosi/controversie in corso** che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale
- **informazioni di tipo ambientale**, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento
- **altre informazioni di natura non finanziaria**, inerenti gli aspetti di natura **sociale**, la **parità di genere**, il **rispetto dei diritti umani**, la **lotta contro la corruzione** ecc.
- informazioni sulle **riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio**, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del Terzo settore che gestiscono attività comportanti un impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di energia, produzione di rifiuti ecc.

Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254

BILANCIO SOCIALE

COSA RENDICONTARE: STRUTTURA E CONTENUTI

 *Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.Lgs N 161530 Del 4 Luglio 2019)*

8) MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il bilancio sociale deve dare conto del monitoraggio posto in essere dall'organo di controllo e degli esiti dello stesso mediante apposita relazione, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso, sui seguenti elementi:

- finalità sociali perseguite
- svolgimento di attività coerenti con le finalità
- assenza dello scopo di lucro
- struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
- coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti
- adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori
- nelle attività di raccolta fondi rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza

← Ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017

BILANCIO SOCIALE

APPROVAZIONE, DEPOSITO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e **l'attestazione di conformità alle linee guida**

Il bilancio sociale **entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente**, deve essere approvato e:

- **depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore** o nel caso di imprese sociali presso il **registro delle imprese** (per queste ultime entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione - art. 2435 del codice civile).
- **pubblicato sul proprio sito internet** o, qualora gli ETS ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Le imprese sociali che possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio per ragioni di semplificazione procedimentale. Oppure il bilancio sociale può essere approvato con **specificata assemblea diversa da quella di approvazione del bilancio d'esercizio**.

DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO
2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS

5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

-
6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

DEFINIZIONE


Che cos'è la Valutazione di Impatto sociale (VIS)?

- ▶ la **valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato** (legge 106/2016)

Significa valutare:

1. Il raggiungimento degli **obiettivi programmati** dall'Ente di Terzo Settore
 2. **L'impatto sociale sui soggetti interessati** dalle attività svolte.
- Valutare l'impatto significa rilevare, analizzare e “dare valore ” alla trasformazione agita da un organizzazione del Terzo settore attraverso le attività realizzate, i servizi erogati o i progetti implementati, rispetto alle diverse categorie di portatori di interesse (stakeholder) e ai portatori di risorse (assetholder).

La Valutazione d'Impatto Sociale di un progetto è finalizzata a misurare ed evidenziare:



LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

SOGGETTI TENUTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIS

Chi è obbligato a misurare e a comunicare l'Impatto Sociale?



Nessun Ets è obbligato ad avviare processi di valutazione di impatto sociale.

Tuttavia, le [Linee guida sull'Impatto Sociale](#) prevedono che le **Pubbliche amministrazioni**, che coinvolgono gli ETS nelle procedure di affidamento di attività di interesse generale possono prevedere, **possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA.**, in modo da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.

La valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni:

- di **media e lunga durata (affidamenti di almeno 18 mesi);**
- di **entità economica superiori ad euro 1.000.000**
- se sviluppati in **ambito interregionale, nazionale o internazionale.**

I costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati

Il Decreto specifica che la richiesta di valutazione dell'impatto sociale avrebbe senso per attività di dimensione complessiva rilevante ma è anche un'**attività strategica** per gli enti di piccole dimensione.

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

LA FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA*

 [Linee guida sull'Impatto Sociale](#)

- Il Decreto specifica che si tratta di uno «**strumento sperimentale di valutazione**» ovvero la loro adozione non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
- **Definire criteri e metodologie condivisi** secondo i quali gli ETS possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, **sulla base di dati oggettivi e verificabili**, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
- Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da **mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale**.
- I documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Valore promozionale:
strumento di facilitazione
della concreta
realizzazione della (VIS).

Strumento sperimentale
di valutazione finalizzato a
generare un processo
concettuale e al contempo
misurabile nel medio e
lungo termine.

*MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 23 luglio 2019 - Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. (19A05601) (GU n.214 del 12-9-2019)

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

RELAZIONE CON IL BILANCIO SOCIALE

 [Linee Guida del Bilancio Sociale](#)

Per gli Ets che per legge devono redigere il bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigerlo, **la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante dello stesso documento.**

Oppure

La VIS può essere un **documento separato** e messo a disposizione tramite canale di comunicazione digitale degli ETS e/o delle relative reti associative.



E' un processo intenzionale!

I destinatari del sistema di valutazione di impatto sociale sono:


- ▶ i finanziatori e i donatori presenti o futuri;
- ▶ i beneficiari ultimi di un intervento;
- ▶ le ulteriori categorie di stakeholder dell'attività (es. comunità locale, ...);
- ▶ i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione;
- ▶ i cittadini;
- ▶ i soggetti pubblici.

All'interno delle [Linee Guida del Bilancio Sociale](#), al paragrafo 6, sezione 5, segnala che devono essere riportate quelle informazioni qualitative e quantitative anche relative agli effetti prodotti dalle attività promosse dall'ente sui principali stakeholder; pertanto, se si è predisposto un processo di misurazione dell'impatto sociale delle attività, potranno esserne riferiti qui i risultati.

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

I PRINCIPI

La VIS si ispira ai seguenti principi:



LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

I PRINCIPI E I BENEFICI

I PRINCIPI MINIMI

- Intenzionalità
- Rilevanza
- Affidabilità
- Misurabilità
- Comparabilità
- Trasparenza e comunicazione


I BENEFICI

- Rilevazione e misurazione dei **cambiamenti sociali** prodotti concretamente dall'ente
- Misurazione della **sostenibilità dell'azione sociale**, in base alle risorse impiegate ed ai risultati raggiunti
- Miglioramento dell'**attrattività** dell'ente nei confronti dei finanziatori esterni
- Analisi dell'**efficacia delle attività svolte** con lo scopo di migliorare l'organizzazione e la gestione del lavoro all'interno dell'ente

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

LE DIMENSIONI DI ANALISI

Gli ETS dovranno prevedere all'interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale. Il processo deve esplicitare queste dimensioni:



LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

COME FARLA: IL PROCESSO

Quali sono le tappe della Valutazione dell'Impatto sociale?

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:



DI COSA PARLEREMO

1. RENDERE CONTO
2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE
3. FOCUS RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
4. LE LINEE GUIDA MINISTERIALI: DAI PRINCIPI DI REDAZIONE ALLA STRUTTURA DEL BS
5. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

6. FARE IL BILANCIO SOCIALE: UNA PROPOSTA DI APPROCCIO PROGETTUALE

APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

LE FASI DI PROGETTO

Al fine di implementare il Bilancio Sociale degli ETS, si propone un **approccio progettuale graduale e articolato in macro fasi**, in modo da fornire adeguato supporto in tutte le attività previste dal percorso ipotizzato.

Il bilancio è un documento di rendicontazione che fotografa una situazione pregressa e pone le basi per la definizione di obiettivi di miglioramento futuri di risultato e di processo.



APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

LE FASI DI PROGETTO 1,2,3

1

ANALISI INIZIALE ED
IMPOSTAZIONE DEL LAVORO
(PROGETTAZIONE)

- **Mandato degli organi Istituzionali**
- Definizione e condivisione degli **obiettivi**, delle **finalità** del lavoro e del progetto
- Definizione degli **ambiti** oggetto di rendicontazione
- Definizione del **gruppo di lavoro interno (GDL)** e del piano delle attività
- Individuazione di eventuali **consulenti esterni**
- Definizione di un **Piano di lavoro**
- Valutazione sullo **standard e riferimenti normativi da utilizzare**



Incontro con i/il referente dell'ETS

2

DEFINIZIONE MISSION, VISION
E VALORI

- Condivisione e analisi di **mission, principi, valori e ambiti di attività** di ETS, da poter ricondurre alle tematiche di responsabilità sociale, attraverso un momento specifico di condivisione interna e analisi della documentazione esistente
- Analisi delle pratiche e delle **iniziative di responsabilità sociale** realizzate nell'anno di rendicontazione
- Analisi delle buone pratiche in ambito **sociale e di governance** dell'ETS

3

STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

- **Identificazione degli stakeholder**
- **Mappatura degli stakeholder**
- Identificazione dei **temi più rilevanti** da rendicontare nel bilancio sociale
- Attività di **stakeholder engagement** (coinvolgimento degli stakeholder) per rilevare le aspettative
- Costruzione della **Matrice di materialità**



Approfondimento
slide successive



Approfondimento
slide successive



Approfondimento
slide successive



Incontro con il Gruppo di lavoro dell'ETS

APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

LE FASI DI PROGETTO 4,5,6



4

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E
STESURA DEL DOCUMENTO

- Individuazione precisa di **informazioni e dati ambientali, sociali ed economici** da rendicontare (in essere e da costruire)
- Identificazione dei **flussi informativi** da utilizzare grazie al supporto di stakeholder interni (es. consiglieri, dipendenti, ecc..) ed esterni (soggetti con cui sono state svolte le attività nel corso dell'esercizio)
- Predisposizione e invio delle richieste per la **raccolta dei dati** e delle informazioni (pacchetto schede di raccolta)
- Stesura di una prima **bozza del documento** da sottoporre al fine della valutazione



Incontro con il Gruppo di lavoro dell'ETS

5

APPROVAZIONE, DIFFUSIONE
E COMUNICAZIONE

- **Approvazione del documento da parte dell'Organo di governo**
- Identificazione di un piano più o meno articolato di **azioni di diffusione del documento e di confronto degli stakeholder** e mediante l'individuazione dei canali da utilizzare
- Organizzazione (eventuale) in un evento per la **pubblicazione del bilancio** e presentazione dei risultati



Incontro con il/i referente/i

6

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

- **Valutazione delle informazioni complessivamente acquisite** nelle precedenti fasi del processo a partire dai dati inseriti e feedback degli stakeholder;
- Individuazione delle eventuali **criticità interne ed esterne** emerse sul piano informativo e operativo
- Definizione degli **obiettivi di miglioramento** da perseguire con la successiva redazione del bilancio, anche grazie all'individuazione di azioni correttive o allo sviluppo di nuove attività

APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

QUALI STANDARD UTILIZZARE



Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. Documento di ricerca N° 10

«La rendicontazione sociale per le aziende non profit»

<http://www.gruppobilanciosociale.org/pubblicazioni/standard-gbs-2013-principi-di-redazione-del-bilancio-sociale/>



Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit – a cura dell’Agenzia per le ONLUS

<https://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/LineeGuida/Pages/default.aspx>



Agenzia per le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale



Linee guida per la redazione del BS delle Organizzazioni di Volontariato

<https://www.cesvot.it/documentazione/il-bilancio-sociale-delle-organizzazioni-di-volontariato>



APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

CHI E' LO STAKEHOLDER

ENTITÀ O INDIVIDUO CHE PUÒ RAGIONEVOLMENTE ESSERE **INFLUENZATO IN MODO SIGNIFICATIVO** DALLE ATTIVITÀ, DAI PRODOTTI E DAI SERVIZI DELL'ORGANIZZAZIONE O **LE CUI AZIONI POSSONO RAGIONEVOLMENTE INCIDERE** SULLA CAPACITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTUARE CON SUCCESSO LE PROPRIE STRATEGIE E RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI.

Fonte: GRI Standard – 101 Foundation

3

STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ

- **Identificazione degli stakeholder**
- **Mappatura degli stakeholder**
- Identificazione dei **temi più rilevanti** da rendicontare nel bilancio sociale
- Attività di **stakeholder engagement** (coinvolgimento degli stakeholder) per rilevare le aspettative
- Costruzione della **Matrice di materialità**

La vostra organizzazione si rapporta giornalmente con una serie di soggetti/interlocutori che possiamo definire “**Stakeholder**” la cui traduzione è “**portatore di interessi**”. Ogni stakeholder esprime nei confronti dell’organizzazione dei bisogni, delle aspettative e degli interessi che devono essere soddisfatti. Allo stesso modo anche l’azienda nutre interesse verso di loro (dipendenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione).

Per identificare quelli che sono gli stakeholder prioritari della propria organizzazione, può essere utile porsi cinque domande*:

1. **Ha lo stakeholder un impatto fondamentale sulla tua organizzazione?**
2. **Puoi chiaramente identificare che contributo ti aspetti dallo stakeholder?**
3. **La relazione con il tuo stakeholder è dinamica? Vuoi che cresca e migliori?**
4. **Puoi esistere senza lo stakeholder? Puoi facilmente rimpiazzarlo?**
5. **Lo stakeholder è già stato identificato attraverso un'altra relazione?**

* Harvard Business Review: Five Questions to Identify Key Stakeholders, Graham Kenny – 2014: <https://hbr.org/2014/03/fivequestions-to-identify-key-stakeholders>

APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

QUALE MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Per costruire una mappa degli stakeholder ci sono diverse metodologie e modalità di rappresentazione. Le soluzioni proposte non sono da considerarsi necessariamente consecutive nel tempo, ma riflettono il livello di presidio dell'attività di Stakeholder Management dell'azienda, la presenza o meno di precedenti rappresentazioni, le necessità di approfondimento e l'interesse verso le attività di stakeholder engagement (coinvolgimento) che si intendono mettere in atto.


3
STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ

- Identificazione degli stakeholder
- Mappatura degli stakeholder
- Identificazione dei temi più rilevanti da rendicontare nel bilancio sociale
- Attività di stakeholder engagement (coinvolgimento degli stakeholder) per rilevare le aspettative
- Costruzione della Matrice di materialità


MAPPA A RAGGIERA



MODELLO DI VENN




MODELLO A MATRICE




APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

QUALE MAPPA DEGLI STAKEHOLDER: ALCUNI ESEMPI



Fonte: Terna – DNF 2020



Fonte: Open Group – Bilancio sociale 2020

APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

L'ANALISI DI MATERIALITÀ: COS'E'?

Tutti gli standard per il reporting, e in particolare i GRI Standards, pongono l'accento sulla necessità per le organizzazioni di concentrare il processo di rendicontazione su quegli aspetti che sono significativi (Materiali) per le proprie attività e i propri stakeholder.

Con il termine 'Materialità' ci si riferisce all'identificazione di quegli aspetti che:


- ✓ riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali significativi dell'organizzazione;
- ✓ influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder

Principio di *rilevanza* nelle Linee Guida per il Bilancio sociale degli ETS

3

STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ

- Identificazione degli stakeholder
- Mappatura degli stakeholder
- Identificazione dei **temi più rilevanti** da rendicontare nel bilancio sociale
- Attività di **stakeholder engagement** (coinvolgimento degli stakeholder) per rilevare le aspettative
- Costruzione della **Matrice di**



APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO

IL PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

Il **Valore Aggiunto** è una grandezza con una valenza informativa di carattere sociale ed assume diversa rilevanza a seconda che l'azienda produca beni e servizi o sia semplicemente redistributiva di ricchezza, come nel caso di molte realtà non profit. Il Valore Aggiunto non è il semplice risultato di una riclassificazione dei dati del 36 Il bilancio sociale GBS 2013 conto economico, ma è la conseguenza di una profonda riconsiderazione e riaggregazione dei dati ivi contenuti

| PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO | ESERCIZI (val./arr.) | | |
|--|----------------------|-------|-------|
| | (n) | (n-1) | (n-2) |
| A. Remunerazione del Personale | | | |
| Personale non dipendente | | | |
| Personale dipendente | | | |
| a) remunerazioni dirette | | | |
| b) remunerazioni indirette | | | |
| c) quote di riparto del reddito | | | |
| B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione | | | |
| Imposte dirette | | | |
| Imposte indirette | | | |
| - sovvenzioni in c/esercizio | | | |
| C. Remunerazione del Capitale di Credito | | | |
| Oneri per capitali a breve termine | | | |
| Oneri per capitali a lungo termine | | | |
| D. Remunerazione del Capitale di Rischio | | | |
| Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) | | | |
| E. Remunerazione dell'Azienda | | | |
| +/- Variazioni riserve | | | |
| (Ammortamenti) | | | |
| F. Liberalità | | | |
| G. Ambiente | | | |
| VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO | | | |

ESEMPIO

| | 2021 | % scost. | 2020 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO | | | |
| Soci lavoratori - dipendenti - collaboratori | 545.590,73 | 28,97 | 423.050,50 |
| Soci lavoratori - dipendenti | 122.130,62 | 101,79 | 60.522,13 |
| Soci e collaboratori co.co.co/copro | 301.883,72 | 18,71 | 254.302,28 |
| Altri compensi per soci e collaboratori | 111.569,57 | 24,41 | 89.678,38 |
| Rimborsi spese a soci e collaboratori | 6.129,67 | - 21,07 | 7.766,39 |
| Formazione | 3.877,15 | - 64,04 | 10.781,32 |
| FINANZIATORI (Interessi passivi e oneri bancari) | 1.926,85 | - 38,51 | 3.133,45 |
| ASSICURAZIONI | 3.488,86 | 2,66 | 3.398,33 |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 580,47 | 2,18 | 568,06 |
| PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte e tasse) | 16.000,80 | 45,65 | 10.986,00 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 96.414,67 | 317,07 | 23.117,00 |

Dal prospetto emerge che la maggior parte di ricchezza viene distribuita ai soci lavoratori e dipendenti oltre che ai collaboratori.

La rimanente parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa è stata distribuita, come negli precedenti, tra la banche, le assicurazioni, il movimento cooperativo e la Pubblica Amministrazione.

Cooperativa Sociale La Tata Onlus

RIFERIMENTI

Riferimenti di legge sul Bilancio sociale

- [D. Lgs. 112/17](#)
- [DM 4 luglio 2019](#)
- [Linee Guida del Bilancio Sociale](#)

Per approfondimenti

- <https://bilanciosociale.confcooperative.it/public-registry>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg>

Riferimenti di legge sull'impatto sociale

- [L. 106/2016](#)
- [D. Lgs 112/17](#)
- [Codice del Terzo Settore](#)
- [DM 23 luglio 2019](#)
- [Linee guida sull'Impatto Sociale](#)

DOMANDE???



Grazie per l'Attenzione!!!



CONTATTI

Dott.ssa Anna Clara Cucinelli

Sustainability Consultant & ESG Advisor

annaclara.cucinelli90@gmail.com